

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 2228

**ULTERIORI
EMENDAMENTI
RELATORE
E GOVERNO**

07.07.10

7.2000

stazioni sperimentali

AS 2228

All'articolo 7, comma 20, aggiungere alla fine il seguente periodo: "**Fermi restando i risparmi attesi**, per le stazioni sperimentali e l'INCA, Istituto nazionale delle conserve alimentari, indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie."

Relazione tecnica

Al fine di garantire la continuità operativa delle Stazioni sperimentali e dell'INCA l'emendamento affida ad un decreto l'attuazione del trasferimento dei compiti degli Enti e delle correlate risorse, fermi restando i risparmi attesi come quantificati nella relazione tecnica al comma 20. Pertanto, la proposta non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

L'efficacia della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito:

POSITIVO NEGATIVO

E. B. L. G. 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carro

9. 3000

con

AS 2228

All'articolo 9, dopo il comma il 37, aggiungere i seguenti:

"37-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottano appositi atti di indirizzo per assicurare che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non possono eccedere l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009."

2. All'articolo 49, comma 12, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in modo che il relativo costo complessivo annuale non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società. La limitazione di cui alla presente lettera ha effetto fino alla data del 31 dicembre 2013".

Il Relatore

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

“13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'art. 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”;

b) al comma 14, secondo periodo, sono soppresse le parole:

“, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma,”;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“14-bis. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto commissario, dalla giunta comunale. Qualora il Comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il Comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.”;

d) al comma 15, sono soppresse le parole: “, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,”; le parole: “segregate in apposito fondo”, sono sostituite dalle seguenti: “versate all'entrate del bilancio dello Stato. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,”; dopo le parole: “o cautelari” sono inserite le seguenti: “o di dissesto”; in fine, sono inserite le seguenti parole: “per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.”.

e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

“15-bis. Il Ministero dell'economia corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.”;

15-ter Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.”;

f) al comma 16, le parole: “n. 42, per garantire”, sono sostituite dalle seguenti:

“n. 42, il Comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è

determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali. Per garantire”;

g) al comma 16, la lettera f), è sostituita dalle seguenti:

“f) contributo straordinario nella misura massima del 66% del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell’ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d’obbligo a far data dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f- bis) maggiorazione della tariffa di cui all’art. 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;”.

Il Relatore

40.1000

Articolo 40

Emendamento

quote latte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale, versa il settore lattiero caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1 gennaio 2008, il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione di cui al Decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, è sospeso fino al 31 dicembre 2010.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Relazione tecnica

Considerato l'ammontare delle rate in scadenza al 30 giugno per i produttori che hanno aderito ai piani di rateizzazione delle quote latte, di cui al DL 28.3.2003, n.49, convertito in legge 30.5.2003, n.119 ed al DL 10.2.2009, n. 5, convertito in legge 9.4.2009, n.33 può ritenersi congruo quantificare in via estremamente prudentiale l'onere in 5 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente - Tabella C.

AL

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Luca Di Lorenzo

X
Il Ministro
L. Di Lorenzo

10/06/2010

Il Ragioniere Generale di Bilancio
Conto

41.1000

bol. Kanto ten

AS 2228

All'articolo 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis:

“ Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato ”.

Il Relatore

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a chiarire che le disposizioni del comma 1 sono destinate soltanto alle attività economiche intraprese in Italia a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sia al fine di evitare manovre elusive da parte di imprese già residenti in Italia, sia allo scopo di limitare l'applicazione delle disposizioni alle sole nuove attività economiche intraprese in Italia da parte di imprese comunitarie, con esclusione pertanto di quelle attività che erano state già avviate prima della norma. Inoltre, il comma 1-bis specifica che deve trattarsi di attività economiche effettivamente svolte in Italia, vale a dire di attività aventi un collegamento economico con il territorio dello Stato.

45. 2000

certificati verdi

L'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, è sostituito dal seguente:

Articolo 45

(Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92)

1. Le **risorse** derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerrebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, **sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università.** La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario, **escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.**
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni della entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle **risorse derivanti dal** comma 1.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente: "149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, con decreto del Ministro dello sviluppo economico **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,** sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso."

Relazione tecnica

Con l'emendamento si intende utilizzare le "risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, ivi inclusi i relativi certificati verdi, che si realizzeranno in applicazione dell'articolo 30, comma 2, della legge 99/2009 e del relativo decreto del ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009.

Tale decreto ha previsto un corrispettivo, finanziato con una parte della componente tariffaria A3, per i titolari delle convenzioni Cip 6 che **volontariamente** aderiscono alla risoluzione anticipata delle convenzioni stesse.

Ad oggi non è stata alcuna risoluzione, ma sono pervenute le richieste dei soggetti interessati che sono in corso di istruttoria presso il Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6/92 consente di liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione stessa un importo che è inferiore alle somme che sarebbero erogate dalle tariffe elettriche fino al 2020 agli stessi produttori. L'importo da erogare è costituito dalla somma dei costi evitati di impianti, esercizio e combustibile fissati dal provvedimento CIP 6/92 ed aggiornati dell'AEEG e dei costi sostenuti dai produttori medesimi per l'acquisto dei certificati verdi. La somma risparmiata può arrivare fino ad un massimo di 500 milioni da recuperare in diverse annualità fino al 2013, in ragione del numero di convenzioni che verranno risolte anticipatamente (complessivamente si tratta di 30 convenzioni per 4300 MW) e che sono in corso di istruttoria, in esito alla quale, sarà possibile quantificare i risparmi correlati alle risoluzioni anticipate delle convenzioni stipulate dai soggetti interessati alla risoluzione stessa.

La differenza tra gli oneri cui si fa fronte in caso di risoluzione e quelli che si sarebbero sostenuti nel caso in cui le convenzioni non fossero state risolte è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito fondo che viene istituito per gli scopi previsti presso il MIUR.

Le risorse di che trattasi derivano da una componente tariffaria A3 della bolletta a carico della generalità degli utenti e pertanto non costituiscono economie di bilancio dello Stato, conseguentemente gli importi che si renderanno disponibili con le risoluzioni dovranno essere per le finalità sopra indicate, secondo le modalità stabilite dai commi 1 e 2. Allo stato attuale la suddetta componente A3 risulta capiente per far fronte agli oneri derivanti da risoluzione anticipata delle convenzioni CIP/6

Il comma 3 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. La disposizione è finalizzata a contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE dei certificati verdi, di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

7 LUG. 2010

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti's

Emendamenti al disegno di legge AS. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Emendamento

48.0.1000

1. Dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

Art. 48-bis

(Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente)

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato in euro 53.568.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate dalla eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno redige un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Il programma indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa. Con il programma viene dato atto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità ed il programma viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
3. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 12.
4. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita definizione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta di cui al comma 8.
5. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti. Nell'albo possono essere iscritti esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni; avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni; notai, anche collocati a riposo; magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo; avvocati dello Stato collocati a riposo; docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.
6. L'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento davanti al cancelliere di adempiere fedelmente il suo ufficio, con apposita dichiarazione sottoscritta e depositata nel fascicolo processuale entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati

- nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ricusazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.
7. Entro novanta giorni dalla nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.
 8. Entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti disponibili, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal ruolo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
 9. Fuori dei casi previsti dal comma 9, il provvedimento che definisce il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.
 10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice, in deroga agli articoli 91 e ss. del codice di procedura civile, può condannare la parte che non ha aderito alla proposta, anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.
 11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è posta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16.
 12. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
 13. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-decies*».
 - b) Dopo l'articolo 257-bis è inserito il seguente:

*«Art. 257-ter
(Assunzione della prova a mezzo del cancelliere)
Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere.
Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato.
Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.*

L'assunzione della deposizione può essere registrata mediante l'utilizzo di dispositivi fonografici o audiovisivi se una delle parti lo richiede, a sua cura e spese. In tal caso il cancelliere procede alla redazione di un verbale sintetico, dando atto delle operazioni svolte, e vi allega la registrazione consegnata contestualmente dalla parte. La parte che ha richiesto la registrazione deposita, entro la successiva udienza, la trascrizione integrale della deposizione assunta. Se più parti richiedono la registrazione della deposizione il cancelliere individua la parte che deve provvedere al deposito della trascrizione.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova ed esaminate le eventuali registrazioni e trascrizioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63».

- c) Dopo il capo III-ter del libro II del titolo I è inserito il seguente:

«Capo III-quater

DELLA MOTIVAZIONE BREVE

Art. 281-decies. (Motivazione breve della decisione). Se non decide a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve, disponendo la comparizione personale delle parti.

All'udienza prevista dal comma che precede il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancelleria.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma».

- d) All'art. 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Nel caso previsto dall'articolo 281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito del deposito della motivazione estesa ovvero, se questa non viene richiesta, decorso il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo».

- e) All'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».

- f) Dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:


«Art. 324-bis. (Non impugnabilità della sentenza). La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando le parti non hanno chiesto la motivazione estesa».

- g) All'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono aggiunte le seguenti: «, ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti».

- h) All'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies ovvero dell'articolo 281-decies».
- i) All'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»
14. Dopo l'articolo 103-bis del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" è inserito il seguente:
*«Art. 103-ter disp. att.
(Assunzione della prova a mezzo del cancelliere)
Nei casi previsti dall'articolo 257-ter del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.
Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
La prova deve essere assunta nei locali dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso, posto a carico delle parti e determinato in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro della giustizia.
La prova non può essere assunta a mezzo del cancelliere quando una delle parti è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ».*
15. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 103-ter del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come introdotto dalla presente legge di conversione, la misura dell'indennità spettante al cancelliere per l'assunzione della prova è determinata sulla base degli importi previsti dalla tariffa di cui all'allegato C. La tariffa viene aggiornata, con cadenza triennale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La tariffa di cui all'allegato C è abrogata con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.
16. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione";
- b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-decies, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio."
- Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 11.
17. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di

specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. I soggetti previsti dal presente comma assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal capo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al primo periodo.

18. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla corte d'appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunziato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
19. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2011. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 15 e di cui al comma 16), lettera b), si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Le disposizioni di cui al comma 16, lettera a), si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 15, lettera c), del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile.



IL GOVERNO

Dopo l'articolo 48
aggiungere il seguente,
« 48 bis

Emendamento

All'articolo 3 D.L. 25.3.2010 n. 40 al comma 2bis in fine della lettera B) è aggiunta la seguente frase:

"l'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi della presente legge. >>

IL RELATORE

48.0.2000

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera a), dopo la parola "Comuni" sono inserite le seguenti: ", o altre autorità competenti";

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) al comma 2, alla lettera e) dopo le parole "pubblica incolumità" sono aggiunte le seguenti: "alla tutela paesaggistico-territoriale" e dopo le parole "in materia di VIA, VAS e AIA" le parole "paesaggistico-territoriale" sono soppresse;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, può sempre adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e

irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. La presente disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."

2. Il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lett. e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentite le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo i principi e le modalità telematiche di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
- e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
- f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.